

**ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOLATRI
DI TERNI**



Allegato alla deliberazione n. 67 del 29/07/2025

**REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE SOTTOSOGLIA**

(ai sensi degli art. 48 e ss. del Decreto Legislativo n. 36/2023 *Codice dei contratti pubblici*)

ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina principi, criteri e procedure per gli affidamenti e le acquisizioni di valore stimato inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 14 del DLgs 36/2023.

Gli importi di cui sopra si riferiscono all'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e degli ulteriori oneri di legge.

Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento gli acquisti non rientranti nell'ambito di applicazione del d.lgs. 36/2023.

ART. 2 – PRINCIPI

Le procedure di acquisizione disciplinate dal presente Regolamento sono soggette ai principi generali contenuti nel Libro I, Parte I, Titolo I e di cui agli artt. 16, 19, 20, 28 e 49 del DLgs 36/2023.

ART. 3 – PRINCIPIO DI ROTAZIONE

È vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti: - abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi; - rientrino nella medesima fascia di importo di cui all'art. 5.

È ammessa deroga al principio di rotazione nei seguenti casi:

- a) nel caso di procedura negoziata di cui all'art. 50 comma 1 lett. c), d), e) del Codice, quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
- b) in ragione della struttura del mercato, della effettiva assenza di alternative e della accurata esecuzione del precedente contratto.

**ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOLATRI
DI TERNI**



- c) circostanze di somma urgenza di cui all'articolo 140 del Dlgs 36/2023.
- d) negli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro.

ART. 4 – PIATTAFORME AUTORIZZATE

Tutte le procedure di cui al presente Regolamento comunque aventi un importo superiore ad euro 5.000,00 devono essere svolte facendo ricorso a piattaforme autorizzate e, sino all'implementazione di una propria piattaforma dedicata o la sottoscrizione di specifica convenzione, tramite MEPA.

ART. 5 - ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

Nell'applicazione del principio di rotazione di cui all'articolo precedente, l'Ordine ripartisce gli affidamenti in base al valore economico nelle fasce di cui alla tabella sotto riportata. Il divieto di affidamento di cui al comma 1 si applicherà pertanto con riferimento a ciascuna fascia:

FORNITURE BENI E SERVIZI		LAVORI	
Fascia	Importo	Fascia	Importo
A	$\geq \text{€ } 5.000,00 \text{ e } < \text{€ } 10.000,00$	A	$\geq \text{€ } 5.000,00 \text{ e } < \text{€ } 20.000,00$
B	$\geq \text{€ } 10.000,00 \text{ e } < \text{€ } 40.000,00$	B	$\geq \text{€ } 20.000,00 \text{ e } < \text{€ } 40.000,00$
C	$\geq \text{€ } 40.000,00 \text{ e } < \text{€ } 75.000,00$	C	$\geq \text{€ } 40.000,00 \text{ e } < \text{€ } 150.000,00$
D	$\geq \text{€ } 75.000,00 \text{ e } < \text{€ } 140.000,00$		



ART. 6 - INDAGINI ESPLORATIVE

L'Ordine può sempre svolgere indagini esplorative o consultare listini, acquisire informazioni, dati, documenti da internet o da altre Amministrazioni, al fine di individuare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare il proprio fabbisogno e la platea dei potenziali affidatari.

ART. 7 - AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00

Negli appalti di servizi e forniture il cui valore sia inferiore ad Euro 40.000,00 si procede sempre all'affidamento diretto "puro", attraverso la richiesta di preventivo ad un unico operatore economico nel rispetto dei principi di massima tempestività e semplificazione, salvo che l'Ordine, o il RUP, non ritenga necessario effettuare una preliminare indagine esplorativa da svolgersi anche informalmente, ovvero salva la facoltà di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

In caso di consultazione di più operatori economici, il RUP propone l'aggiudicazione a favore dell'operatore che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base delle esigenze motivate dell'Ordine.

L'operatore economico scelto deve essere in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e può essere individuato anche tra gli iscritti nell'elenco fornitori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Gli operatori economici attestano, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti richiesti.

Il RUP provvede, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla verifica delle dichiarazioni fornite previo sorteggio di un campione pari al 10% degli affidamenti diretti infra € 40.000 disposti nel corso dell'anno solare arrotondato all'unità superiore.

La verifica avviene, previa acquisizione del CIG, attraverso il FVOE (fascicolo Elettronico dell'Operatore Economico) istituito dall'Anac.

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di 6 mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento.



Resta ferma la possibilità di effettuare i controlli su tutti i requisiti tutte le volte che sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato, ovvero nei casi in cui emergano elementi di incoerenza o contraddittorietà palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, di incompletezza, nonché di errori e omissioni nella compilazione, tali da fare supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire all'Ente un'adeguata e completa valutazione.

ART. 8 - AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000,00 ED INFERIORE A € 150.000,00 E DI SERVIZI E FORNITURE PARI O SUPERIORE A € 40.000,00 E INFERIORI A € 140.000,00

Il RUP procede all'affidamento diretto previa consultazione di almeno due operatori economici, senza che ciò implichi l'esperimento di una gara in senso stretto né l'applicazione di criteri di aggiudicazione in senso tecnico. L'individuazione del miglior contraente rimane discrezionale, pur dovendosi rispettare i principi generali e l'obbligo di motivazione sulle ragioni della scelta. Resta comunque salva la facoltà di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

L'operatore economico scelto deve essere in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e può essere individuato anche tra gli iscritti nell'elenco fornitori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

In caso di consultazione di più operatori economici, l'aggiudicazione è disposta in favore dell'operatore che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo valutato sulla base delle esigenze motivate dell'Ordine.

Gli operatori economici attestano con DGUE il possesso dei requisiti richiesti. A valle della procedura, il RUP provvede alla verifica di quanto dichiarato ai sensi del d.lgs. 36/2023.

La verifica avviene, previa acquisizione del CIG, attraverso il FVOE (fascicolo Elettronico dell'Operatore Economico) istituito dall'Anac.

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di 6 mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento.



Resta ferma la possibilità di effettuare i controlli su tutti i requisiti tutte le volte che sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato, ovvero nei casi in cui emergano elementi di incoerenza o contraddittorietà palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, di incompletezza, nonché di errori e omissioni nella compilazione, tali da fare supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire all'Ente un'adeguata e completa valutazione.

ART. 9 – INDAGINI DI MERCATO/MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Nelle fattispecie di cui agli artt. 6 e 7 l'Ordine è comunque libero di decidere di procedere con l'affidamento all'esito di una formale indagine di mercato/manifestazione di interesse oppure di una procedura negoziata ex art. 50, comma 1, Dlgs 36/2023.

Le indagini di mercato sono gestite con le modalità previste dall'allegato II.1 del D.Lgs. 36/2023, previa pubblicazione dell'avviso di avvio dell'indagine sul sito istituzionale dell'ente e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.

ART. 10 - AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTI SUPERIORI A QUELLI INDICATI AGLI ARTT. 7 E 8 ED INFERIORI ALLE SOGLIE DI CUI ALL'ART. 14 DEL DLGS 36/2023

Si applica quanto previsto dall'art. 50, del Dlgs 36/2023.

ART. 11 – PROCEDIMENTO

L'Ordine, con apposito provvedimento, delibera l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in conformità con le previsioni del presente Regolamento. In particolare, indica: a) le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, b) l'importo massimo stimato dell'affidamento (acquisto standard o preventivi informali o indagine mercato); c) la copertura contabile; d) la procedura da seguire con sintetica indicazione delle ragioni.

In tale sede è altresì nominato il Responsabile Unico del Progetto, il quale, anche avvalendosi di personale e strutture interne competenti, svolge tutti i compiti istruttori relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, nonché, successivamente, vigila sulla corretta esecuzione dei contratti qualificandosi direttore dei lavori o di esecuzione del contratto, qualora

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI TERNI



tale funzione non sia stata specificamente attribuita ad altri organi e soggetti con decisione formalizzata.

Al fine di garantire una maggior efficienza dell'attività disciplinata nel presente Regolamento, anche per gli acquisti standardizzabili e/o ricorrenti, l'Ordine può adottare una deliberazione quadro, di carattere generale e programmatico, concernente il fabbisogno dell'Ente circa le prestazioni oggetto del presente Regolamento, che può contemplare anche l'attribuzione delle funzioni di RUP ad un'apposita figura, con cadenza anche biennale e, ove necessario, successivi aggiornamenti annuali.

All'esito dell'attività istruttoria, il RUP relaziona all'Ordine in ordine all'attività svolta e, se del caso, propone l'aggiudicazione.

L'affidamento è quindi disposto mediante deliberazione del Consiglio dell'Ordine o, in caso di urgenza, di Determina Presidenziale, che dà atto: a) dell'importo dell'affidamento e della sua convenienza; b) dell'operatore selezionato e delle ragioni sottese alla sua scelta (possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ecc). Tale Deliberazione è pubblicata sul sito istituzionale dell'ente.

Per affidamenti di modico valore, inferiori a 2.500 euro, la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica.

In alternativa, è comunque facoltà dell'Ordine quella di procedere all'affidamento diretto mediante la procedura semplificata di cui all'art. 17 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 (laddove ovviamente ne ricorrano i presupposti di legge).

Acquisti diretti e servizi di valore unitario inferiore a 1.500 euro possono essere effettuati direttamente dall'Ordine senza ulteriori incombenti laddove urgenti e, comunque, necessari al suo corretto funzionamento.



ART. 12 GARANZIA

Nelle procedure per l'affidamento di contratti sotto-soglia, l'Ordine non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 106 del D.Lgs. 36/2023, salvo nei casi di procedure negoziate in cui, per tipologia o specificità, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. In tali casi, la garanzia provvisoria richiesta non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento. In casi debitamente motivati è facoltà dell'Ordine non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti oggetto del presente regolamento. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al cinque per cento dell'importo contrattuale.

ART. 13 - FORMA DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, del Codice non si applicano agli affidamenti disciplinati dal presente Regolamento.

Il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso è definita come segue:

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.000,00	esente
≥ 40.000,00 < 150.000,00	40,00

Il contratto o l'ordinativo dovrà contenere le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, tra cui l'inizio ed il termine dei lavori, della prestazione o fornitura, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compresi il regime IVA applicabile, il codice univoco di fatturazione elettronica, ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. nonché la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), ove pertinente, e altri adempimenti in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008.



Il contratto deve in ogni caso contenere espresse e specifiche clausole che prevedano - in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e autocertificati dall'operatore - la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento. Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023, i contratti di cui al presente Regolamento possono essere perfezionati mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale a mezzo di apposito scambio di lettere, anche tramite PEC o analoghi sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014. Esso deve indicare almeno: • l'oggetto dell'affidamento; • l'importo dell'affidamento; • le condizioni di esecuzione; • inizio e termine del contratto; • modalità di pagamento; • eventuali penalità; • estremi delle eventuali garanzie; • estremi della dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 13; • estremi di verifica della regolarità contributiva.

ART. 14 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto può essere modificata se nei documenti di affidamento è prevista una opzione di proroga. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, o più favorevoli per la Camera di commercio. Sono fatte salve in via residuale ipotesi di proroga tecnica, debitamente motivate ai sensi dell'articolo 120, comma 11, del Codice.

ART. 15 - CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG)

Indipendentemente dal valore economico della fornitura di beni e di servizi, prima dell'emissione dell'ordine la Struttura procedente è tenuta a provvedere all'acquisizione del CIG, secondo le disposizioni vigenti nel tempo emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Gli acquisti giornalieri di importo inferiore a 1.500 euro qualificabili come spese economali - quali a titolo esemplificativo, le spese relative ai pagamenti di valori bollati, imposte ed altri diritti erariali, spese postali, biglietti di mezzi di trasporto, giornali e pubblicazioni e comunque necessari al corretto funzionamento dell'attività quotidiana dell'ordine - possono effettuati senza obbligo di ricorso alle piattaforme certificate o all'interfaccia web, non richiedendo l'acquisizione del CIG.



ART. 16 - ABROGAZIONI

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogato il Titolo III del Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e l'esecuzione di opere, forniture e servizi approvato il 22 ottobre 2001, nonché tutte le norme regolamentari in vigore comunque confliggenti con il presente Regolamento.

ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, nonché ai contratti a titolo gratuito.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa integrale rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile, le cui modifiche e integrazioni che dovessero intervenire prevalgono automaticamente senza necessità di apposito recepimento.

ART. 18 – PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente il giorno successivo alla sua approvazione.

Il presente Regolamento è altresì pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine e potrà essere modificato in qualsiasi momento, nel rispetto dei principi a tutela della concorrenza.

Ai sensi dell'art.35 del DPR n.221/1950 il presente Regolamento sarà portato all'approvazione del Comitato Centrale FNOMCeO.